



Prot. n. 037

Napoli, 05 marzo 2024

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
- Sede -

Interrogazione a risposta immediata

Oggetto: rifiuti esportati in Tunisia.

La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale si richiede risposta immediata nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che la vicenda dei rifiuti esportati in Tunisia dalla società S.R.A. - Sviluppo Risorse Ambientali di Polla (SA) si può riassumere come segue:

- a) un ingente quantitativo di rifiuti di circa 7.900 tonnellate, prodotti dalla SRA nell'impianto di Polla, classificabili con il codice CER 191212, residuati dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di diversi comuni delle province di Salerno e di Potenza, sono stati esportati in Tunisia verso un impianto di recupero, in realtà inesistente, sito nella città di Sousse, titolare la SOREPLAST, al prezzo di 48,00 €/tonnellata, con l'aggiunta di una ecotassa dell'importo di 5 €/ tonnellata, con l'obiettivo vero di smaltirli, senza nessun recupero, in una discarica pubblica tunisina al costo di 6.00 €/tonnellata;
- b) si tratta di rifiuti che non contenevano più nessun componente recuperabile - come ammesso dalla stessa SRA nei suoi documenti allegati alla richiesta di autorizzazione per gestire l'impianto di trattamento di Polla - e che venivano normalmente smaltiti in discarica in Italia, al costo di 205,00 €/tonnellata;
- c) in sostanza, attraverso l'artificio di dichiarare recuperabili i rifiuti CER 191212, rifiuti che in realtà non erano recuperabili, la società S.R.A. ha spedito in Tunisia circa 7.900 tonnellate di rifiuti per smaltirli a un prezzo 4 volte più basso di quanto corrisposto per il suo smaltimento in Italia;
- d) in questa operazione, i soggetti interessati, la S.R.A., gestore dell'impianto di Polla, e la SOREPLAST, gestore dell'impianto tunisino di Sousse, avrebbero ottenuto ingenti vantaggi economici:
 - la S.R.A. avrebbe avuto il notevole risparmio dei costi dato dalla differenza tra 205,00 €/t, costo di smaltimento in Italia, e 48,00 €/t, costo di smaltimento in Tunisia;
 - la SOREPLAST tunisina avrebbe ottenuto il notevole guadagno dato dalla differenza del prezzo di 48,00 €/t pagatole da S.R.A. per inviarle i rifiuti, dichiarati falsamente recuperabili, e il costo di 6,00 €/t che



avrebbe pagato la SOREPLAST per smaltire gli stessi rifiuti nella discarica pubblica tunisina gestita da ANGED, l'ente tunisino competente alla gestione dei rifiuti.

considerato che, per raggiungere questo obiettivo, sono stati messi in atto diversi artifici fraudolenti che si possono riassumere, in sintesi, come segue:

- a) falsa individuazione dell'autorità competente tunisina per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti;
- b) falsa autorizzazione dell'impianto SOREPLAST in Tunisia, il quale, tra le altre falsificazioni, come poi comunicato dalle autorità tunisine, addirittura non era nemmeno autorizzato a ricevere il codice CER 191212, ma lo aveva fraudolentemente inserito nell'autorizzazione falsificando i documenti autorizzativi;
- c) falsa dichiarazione del titolare tunisino dell'impianto SOREPLAST sull'esistenza nel proprio impianto di idonei apparecchiature e macchinari per recuperare i rifiuti, che nella realtà non esistevano;
- d) complicità di alcuni funzionari tunisini dell'ANGED, l'ente che autorizza gli impianti di rifiuti in Tunisia, con il titolare della società SOREPLAST;
- e) complicità del console tunisino a Napoli, che ha confermato alla regione Campania, l'individuazione della falsa autorità tunisina competente per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti;

tenuto presente che i responsabili della S.R.A. avevano piena contezza dell'impossibilità del recupero dei propri rifiuti in Tunisia, per i seguenti motivi:

- a) erano a conoscenza che l'impianto in Tunisia non aveva macchinari idonei al recupero dei propri rifiuti, in quanto essi stessi avevano effettuato una visita presso la SOREPLAST prima di spedire i rifiuti;
- b) erano a conoscenza che i propri rifiuti CER 191212, che costituivano il sovrappiù di scarto generato dal processo di selezione dei rifiuti trattati nell'impianto di Polla, non presentavano più componenti recuperabili e che la loro destinazione era lo smaltimento presso impianti terzi autorizzati, come risulta da quanto dichiarato dalla stessa SRA, alle pagine 10 e 12 della loro relazione tecnica del 15 aprile 2019, allegata alla richiesta di autorizzazione dell'impianto di Polla;

considerato, altresì, che:

- a) l'azione "fraudolenta" è stata anche facilitata dai funzionari degli uffici della regione Campania, responsabili dell'istruttoria e dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, che hanno agito con superficialità e negligenza;
- b) l'istruttoria svolta dalla regione Campania per autorizzare il trasporto transfrontaliero dei rifiuti della SRA verso la Tunisia è stata molto lacunosa e superficiale, a cominciare dall'individuazione sbagliata dell'autorità competente tunisina che doveva autorizzare la spedizione dei rifiuti. I funzionari della regione Campania hanno ritenuto corretta l'Autorità



competente tunisina, individuata inizialmente dalla S.R.A. nell'Agenzia tunisina API Sousse (Agenzia nazionale per la promozione industriale);

- c) ai fini dell'approvazione della spedizione da parte dell'Autorità tunisina, la regione Campania, quindi, un primo momento, si è interfacciata con l'agenzia tunisina API Sousse (Agenzia nazionale per la promozione industriale) e successivamente, in sostituzione di questa, con l'ANGED (Agenzia nazionale di gestione dei rifiuti), che era stata comunicata alla regione Campania dalla stessa API Sousse, in sua sostituzione;

rilevato che:

- a) entrambe queste due agenzie tunisine sono risultate non essere competenti a rilasciare le autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti verso la Tunisia;
- b) invero, l'API Sousse era stata indicata come competente dal Console tunisino a Napoli che - secondo informazioni giornalistiche - era coinvolto nel traffico di rifiuti, mentre l'ANGED è l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti, con sede in un ufficio regionale di Sousse, e si occupa effettivamente di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti, ad eccezione di quelli che, come nel caso di specie, provengono dall'estero, per i quali sussiste la competenza del DGEQV (Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita), che opera con un dipartimento all'interno del Ministero degli affari locali e dell'ambiente).

atteso che:

- a) si è scoperto, dopo l'autorizzazione e dopo la spedizione e l'arrivo a Sousse in Tunisia dei 212 container di rifiuti, che l'autorizzazione per ricevere i rifiuti in Tunisia, rilasciata dall'autorità tunisina ANGED era falsa, che la stessa ANGED non era competente ad occuparsi dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti, ma che l'autorità competente tunisina era, invece, la DGEQV - Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita;
- b) si è scoperto che addirittura la società tunisina SOREPLAST che doveva ricevere i rifiuti aveva falsificato la sua autorizzazione e non aveva nemmeno gli impianti per poter effettuare il recupero dei rifiuti e che avrebbe mandato i rifiuti, senza nessun trattamento, alla discarica tunisina indicata dall'ANGED;

ritenuto che:

- a) tutto questo non sarebbe accaduto, se la regione Campania avesse verificato - come avrebbe dovuto fare - che nel sito web della Convenzione di Basilea sono indicate le autorità competenti di ogni Stato che vi aderisce (i cosiddetti focal point) e che per la Tunisia il funzionario ivi indicato nel focal point (Abderrazak Marzouki) appartiene alla DGEQV (Direzione generale per l'ambiente e la qualità della vita), che opera all'interno del Ministero degli affari locali e dell'ambiente;
- b) la negligenza dei funzionari della regione Campania è andata anche oltre, poiché, indipendentemente da quale fosse stata la corretta autorità competente tunisina, se i funzionari regionali avessero svolto con meno



superficialità l'istruttoria per la spedizione transfrontaliera, si sarebbero facilmente accorti che il rifiuto CER 191212, per cui la S.R.A. chiedeva l'esportazione con destinazione recupero, in realtà non era affatto recuperabile, come evidenziavano i documenti relativi all'autorizzazione dell'impianto di Polla, che la stessa regione Campania aveva rilasciato circa un anno prima alla S.R.A. per svolgere l'attività a Polla;

- c) le considerazioni e le valutazioni qui espresse derivano dai numerosi documenti visionati dalla Commissione d'inchiesta, dalle audizioni fatte ai diversi soggetti interessati, quali Procuratori della Repubblica, funzionari della dogana, funzionari della regione Campania, funzionari dell'ARPA Campania, titolari e responsabili della S.R.A., nonché dal sopralluogo effettuato dalla Commissione d'inchiesta, il giorno 11 maggio 2022, presso l'impianto di Polla della SRA, dove viene prodotto il rifiuto CER 191212 che è stato spedito in Tunisia.

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto presente, rilevato, atteso e ritenuto, interroga la Giunta regionale al fine di sapere

1. quali sono i costi fino ad ora sopportati dalle casse della Regione e quindi dai contribuenti campani, sommando sia la sosta nel porto che il rimpatrio;
2. quali i costi previsti per lo smaltimento del materiale ora fermo a Persano e il costo presumibile del rimpatrio delle 1900 tonnellate di rifiuti (69 container) e fermi in un capannone di Moureddine, provincia di Sousse, frutto di una precedente esportazione;
3. in relazione al paventato rientro di altro materiale combusto, oltre quello del container in eccesso rispetto a quello che avevamo inviato, quali sono le intenzioni della Regione Campania, specie per il paventato pericolo di richiesta di danno biologico ed esistenziale del governo Tunisino.

Maria Muscarà